

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2604}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(DE CASTRO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI
(LANZILLOTTA)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
(BONINO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(TURCO)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(PECORARO SCANIO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione
agricola ed agroalimentare con metodo biologico

Presentato il 7 maggio 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — La consapevolezza della crescente rilevanza che assume l'agricoltura biologica nell'ambito dell'economia rurale italiana ed europea, con riguardo alla superficie interessata, al

numero degli addetti, unitamente agli aspetti relativi al rispetto della natura, della qualità, della sicurezza e della genuinità dei prodotti agricoli, rende necessaria l'adozione di un testo legislativo

organico per disciplinare il settore delle produzioni agricole e agroalimentari biologiche (distretti territoriali, accordi di filiera, regole tecniche, promozione delle produzioni nazionali, sistema di controllo e certificazione, produzioni non regolate a livello europeo, acquacoltura, importazioni).

Con il testo in esame si vogliono predisporre gli strumenti idonei e opportuni affinché l'agricoltura biologica assuma un ruolo centrale e portante nel panorama agricolo e venga quindi sviluppata e incentivata anche in considerazione degli ampi spazi di valorizzazione che ancora aspettano di essere colmati. Quest'esigenza deriva anche da quanto viene richiesto dal rinnovato contesto europeo, delineato nella comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo del giugno 2004 (Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica), nonché dalla necessità di adeguare il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.

Le finalità perseguiti sono:

a) prevedere un sistema di concertazione permanente fra l'Autorità competente nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i temi d'interesse dell'Unione europea, o d'interesse concorrente fra l'Autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome, o di competenza di queste, se rilevanti ai fini del corretto e uniforme funzionamento del sistema normativo e di controllo delle produzioni dell'agricoltura biologica nonché della loro incentivazione a dimensione interregionale e nazionale;

b) prevedere la possibilità di organizzazione delle imprese su base territoriale e di « distretto », semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e adeguare la normativa vigente in materia di organizzazioni dei produttori e di accordi di tipo interprofessionale per favorire il miglioramento dell'organizzazione economica del settore dell'agricoltura biologica;

c) adeguare la normativa e le disposizioni vigenti in materia di etichettatura e di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, definendo anche apposite norme di attuazione della legislazione europea e nazionale, in particolare per i comparti zootecnico, del vino, sementiero e dei fertilizzanti, e prevedendo la creazione di un logo nazionale;

d) prevedere strumenti e interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali.

La complessità dei temi affrontati dal provvedimento e la necessità di prevedere snelle procedure di aggiornamento hanno fatto ritenere opportuno il rinvio a successiva normazione secondaria per alcune materie specifiche.

Infine, particolare rilevanza assumono le attività di agricoltura biologica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, per la salvaguardia e l'equilibrio delle stesse.

Si illustrano qui di seguito i punti caratterizzanti l'articolato, per la cui predisposizione si sono tenute in considerazione le richieste delle regioni.

Articoli 1 e 2 — Finalità e definizioni. Viene definita l'agricoltura biologica attraverso l'indicazione degli obiettivi che si prefigge, del metodo di produzione biologica e del prodotto ottenuto.

Il metodo di agricoltura biodinamica è assoggettato alle stesse disposizioni che regolano il metodo di agricoltura biologica.

Articolo 3 — Autorità competenti. Si individua l'Autorità nazionale competente in materia di agricoltura biologica, con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative, ivi compresa la vigilanza. La funzione che il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », è chiamato a svolgere si esplica nel garantire l'omogenea applicazione della regolamentazione comunitaria nel settore dell'agricoltura biologica su tutto il territorio nazionale espletando anche efficacemente l'attività di vigilanza. Le competenze statali in materia sono volte anche a garantire la tutela dell'unità giuridica ed economica delle attività oggetto del disegno di legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti nei rispettivi territori.

Articolo 4 — Distretti biologici. Sono definiti i distretti biologici allo scopo di favorire la caratterizzazione territoriale delle produzioni, lo sviluppo della pratica agricola biologica, nonché la tutela e la preservazione delle tradizioni culturali locali e della biodiversità.

Articoli 5 e 6 — Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e intese di filiera. Viene confermata l'operatività del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica per la collaborazione istituzionale fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulle tematiche concernenti l'agricoltura biologica, già istituito presso il Ministero con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 ottobre 2001, con il compito di assicurare la concertazione con le parti sociali interessate al settore. È data facoltà al Comitato di costituire commissioni specifiche di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo. Si vedono inoltre intese di filiera sottoscritte da organizzazioni rappresentative a livello regionale o nazionale nei vari settori di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti da agricoltura biologica.

Articolo 7 — Organizzazioni dei produttori. Si riconoscono e definiscono le organizzazioni dei produttori biologici.

Articoli 8 e 9 — Etichettatura e logo nazionale. Sono disciplinate l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti dell'agricoltura biologica e dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico. Viene, inoltre, prevista l'istitu-

zione di un logo nazionale per contrassegnare le produzioni ottenute sul territorio nazionale con metodo biologico.

Articoli 10 e 11 — Promozione e informazione. Si prevede la realizzazione di iniziative per l'informazione e la promozione delle produzioni ottenute da agricoltura biologica. La definizione degli interventi, l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività verranno realizzati in seno al Comitato consultivo di cui all'articolo 5.

Articoli 12, 13, 14, 15 e 16 — Norme sulla produzione biologica. Si prevede l'emanazione di apposite norme tecniche, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di produzioni animali, di acquacoltura, di produzioni vinicole e di prodotti fitosanitari, e si attribuisce al Ministero il compito di tutelare il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle « varietà da conservazione » con l'istituzione di un apposito registro.

Articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 — Sistema di controllo e certificazione. Si disciplinano gli organismi di controllo e certificazione sull'applicazione del metodo biologico e le relative competenze. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione è chiamato a dare parere sul rilascio e sul rinnovo dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione. Sono, inoltre, disciplinati le modalità per l'autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione nonché gli obblighi e gli adempimenti cui devono ottemperare i predetti organismi.

Articolo 23 — Obblighi degli operatori. Si definiscono la figura degli operatori e gli obblighi ai quali questi devono assoggettarsi.

Articolo 24 — Modulistica. Rimanda a un successivo decreto ministeriale i criteri per la redazione della modulistica.

Articoli 25, 26 e 27 — Elenco regionale degli operatori, elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione, vigilanza sui medesimi organismi di controllo

e certificazione. L'iscrizione degli operatori biologici nell'elenco istituito presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano consente di assicurare che gli stessi sono assoggettati al metodo biologico. La vigilanza sugli operatori è esercitata dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome.

Articolo 28 — Sistema sanzionatorio. Viene rimandata a un successivo provvedimento, da emanare secondo i principi stabiliti dalla legge comunitaria 2006, la disciplina del sistema sanzionatorio da applicare per il mancato rispetto delle disposizioni che regolano il settore da parte degli operatori e degli organismi di controllo e certificazione. Fino all'emana-zione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le misure sanzionatorie pre-viste dalla normativa vigente.

Articoli 29 e 30 — Importazioni. Si definiscono la figura degli importatori e la procedura per la richiesta delle autoriz-zazioni alle importazioni da Paesi terzi non in regime di equivalenza.

Articolo 31 — Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica. L'inse-rrimento di tale disposizione nel testo è stato sollecitato dalle regioni. Il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica è uno strumento d'informazione attivato dal Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali, già dall'anno 2000, per la gestione delle informazioni di settore. Il Sistema opera attraverso uno sportello informativo, un sito *web* e un centro documentale che mette in relazione le informazioni dei diversi soggetti istituzionalmente coinvolti. L'unica parte della disposizione che non è stata espressamente inclusa nel testo riguarda l'Osser-vatorio per l'agricoltura biologica, in quanto esso svolge solo funzioni di sup-porto al Sistema.

Articolo 32 — Ristorazione collettiva. Si prevede l'utilizzazione dei prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione protetta nelle istituzioni private, oltre che in quelle pubbliche, che gestiscono mense scolastiche, universitarie e ospedaliere in regime di convenzione.

Articolo 33 — Aree verdi pubbliche. Si prevede che nelle aree di proprietà pub-blica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, specialmente se in età sco-lare, devono essere adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico, come definito dal regolamento e dal presente disegno di legge.

Articolo 34 — Semplificazione delle procedure. L'articolo è ispirato alla sem-plificazione della procedura amministra-tiva e organizzativa riguardo ai distretti biologici e alle intese di filiera.

Articoli 35 e 36 — Trasmissione tele-matica e disposizioni di attuazione. Tutte le informazioni riguardanti il sistema di controllo e certificazione sono inviate alle autorità competenti anche per via tele-matica. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 deve esprimersi sui succe-sivi decreti previsti dalla legge, tranne che per il riconoscimento e l'autorizza-zione agli organismi di controllo e cer-tificazione.

Articoli 37, 38, 39 e 40 — Norma finanziaria, norma di salvaguardia, norma transitoria e norma finale. Gli importi corrisposti dall'organismo di controllo e certificazione per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del controllo e della certifica-zione sulle produzioni ottenute con il metodo biologico sono versati nel bilancio dello Stato e destinati ad un apposito capitolo di spesa del Ministero per finan-ziare programmi di sviluppo inerenti alla vigilanza in materia.

Le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle loro autonomie.

Viene altresì abrogato il decreto legi-slativo 17 marzo 1995, n. 220, tranne che per gli oggetti (Comitato di valutazione, obblighi degli operatori, importatori e modulistica) per i quali è prevista la successiva adozione di decreti di attua-zione.

Il Comitato di valutazione, di cui al-l'articolo 19, è stato incluso tra gli orga-nismi collegiali del Ministero confer-

mati ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Analogamente, il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 è previsto tra gli organismi confermati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A tutte le funzioni attribuite dal presente disegno di legge, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Non si redige la relazione tecnica in quanto dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri o diminuzione di entrate per la finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

Con il presente disegno di legge viene completato e semplificato il quadro di riferimento normativo del settore della produzione agricola con metodo biologico attraverso la ricognizione e la ridefinizione delle competenze già previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, in materia e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento (CEE) n. 2092/91, attraverso il riordino degli organismi consultivi operanti nel settore, la revisione del sistema di autorizzazione e vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione nonché attraverso la realizzazione di un apposito sistema sanzionatorio.

Particolare rilevanza assumono le attività di agricoltura biologica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulla salvaguardia e sull'equilibrio delle stesse.

In particolare:

a) si prevede un sistema di concertazione permanente fra l'Autorità competente nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i temi d'interesse dell'Unione europea, o d'interesse concorrente fra l'autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome o di competenza di queste se rilevanti ai fini del corretto e uniforme funzionamento del sistema normativo e di controllo delle produzioni dell'agricoltura biologica nonché della loro incentivazione a dimensione interregionale e nazionale;

b) si prevede la possibilità di organizzazione a base territoriale e di « distretto » delle imprese, di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e di adeguare la normativa in materia di organizzazioni dei produttori e di accordi di tipo interprofessionale per favorire il miglioramento dell'organizzazione economica del settore dell'agricoltura biologica;

c) si adeguano la normativa e le disposizioni vigenti in materia di etichettatura e di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, definendo anche apposite norme di attuazione della legislazione europea e nazionale, in particolare per i comparti zootecnico, del vino, cementiero e dei fertilizzanti, e prevedendo la creazione di un logo nazionale;

d) si prevedono strumenti e interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la

partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Per quanto concerne la compatibilità della legislazione nazionale vigente non sussistono incompatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento comunitario da cui trae origine e con quello nazionale.

C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Circa la compatibilità con le competenze regionali si ritiene che non possano sussistere riflessi in ordine alle previste normative attribuite alle regioni perché il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le disposizioni contenute nel provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

La consapevolezza della crescente rilevanza che assume il metodo biologico nell'ambito dell'economia rurale italiana ed europea, con riguardo alla superficie interessata, al numero degli addetti unitamente agli aspetti relativi al rispetto della natura, della qualità, della sicurezza e della genuinità dei prodotti agricoli, rende necessaria l'adozione di un testo organico per disciplinare il settore delle produzioni agricole e agroalimentari biologiche (accordi di filiera, regole tecniche, promozione delle produzioni nazionali, sistema di controllo e certificazione, produzioni non normate a livello europeo, acquacoltura, importazioni) e per semplificare la materia delle produzioni biologiche, adeguando tale materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 220 del 1995.

Destinatari del provvedimento sono il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi impegnati nel sistema di controllo e certificazione sui prodotti di agricoltura biologica nonché i produttori interessati all'agricoltura biologica e le loro organizzazioni professionali.

B) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

L'intervento legislativo appare lo strumento più appropriato attesa la complessità della materia e la necessità di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la determinazione di specifiche tecniche.

C) Obiettivi e risultati attesi.

Con il testo in esame si vogliono predisporre gli strumenti idonei e opportuni affinché l'agricoltura biologica assuma un ruolo centrale e portante nel panorama agricolo e venga, quindi, sviluppata e incentivata anche in considerazione degli ampi spazi di valorizzazione che ancora aspettano di essere colmati. Ciò anche in vista di quanto viene richiesto dal rinnovato contesto europeo, delineato nella comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo del giugno 2004 (Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica), nonché dalla necessità di adeguare il decreto legislativo n. 220 del 1995. Ciò viene attuato attraverso un sistema di concertazione permanente fra l'Autorità competente nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i temi d'interesse dell'Unione europea, o d'interesse concorrente fra l'Autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome o di competenza di queste se rilevanti ai fini del corretto e uniforme funzionamento

del sistema normativo e di controllo delle produzioni dell'agricoltura biologica nonché della loro incentivazione a dimensione interregionale e nazionale.

D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

Il quadro normativo in questione non realizza, sostanzialmente, una diversa modalità di relazione tra le strutture esistenti.

Si evidenzia in tale senso una redistribuzione delle dinamiche operative in materia tra amministrazioni centrali e regioni che vedranno nella normativa di secondo grado la specifica attuazione.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

Repertorio atti n. 64/2007 del 29 marzo 2007.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 29 marzo 2007:

VISTO lo schema di disegno di legge in oggetto di iniziativa governativa, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 febbraio 2007, trasmesso dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2007, con nota protocollo n. 1353, alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 20 febbraio del corrente anno, con nota protocollo n. 825;

VISTO il testo del provvedimento in esame, che contiene una disciplina generale rimandando il dettaglio a successivi interventi normativi secondari, con l'obiettivo di incrementare lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico garantendo, al contempo, la biodiversità, la tutela dell'ambiente nonché la salute e l'informazione dei consumatori, nel rispetto delle competenze regionali, secondo un sistema di concertazione permanente tra l'Autorità nazionale competente, costituita dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, e le Regioni e le Province autonome;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 2, comma 3, dispone che la Conferenza Stato - Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome;

CONSIDERATO che l'esame tecnico, svolto nel corso dei due incontri del 6 e dell'8 marzo 2007, si è concluso con proposte regionali di modifica all'articolato sulle quali è stato riscontrato il consenso dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni regionali e del Ministero interessato;

PRESO ATTO che nella seduta di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di

agricoltura dell'8 marzo 2007 gli Assessori regionali competenti in materia, considerata la rilevanza del contenuto del provvedimento, hanno proposto ed ottenuto dal Rappresentante del Ministro il rinvio dell'esame ad una successiva seduta di Comitato;

VISTA la nota della Regione Puglia, protocollo n. 2376, del 20 marzo 2007 con cui il coordinatore delle Regioni ha trasmesso le proposte regionali, concordate nelle citate sedi tecniche, relative allo schema di disegno di legge di cui trattasi, inoltrate alle Regioni e Province autonome dalla Segreteria di questa Conferenza, nella medesima data, con nota protocollo n.1403;

CONSIDERATO che nella successiva seduta del ricordato Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura tenutasi il 27 marzo 2007 gli Assessori regionali, pur confermando le richieste di modifica avanzate in sede tecnica, hanno condizionato l'espressione del parere favorevole sul testo in esame all'accoglimento, da parte del Governo, di tre ulteriori emendamenti riferiti rispettivamente all'articolo 21, comma 2, con la soppressione delle parole "per ciascun comparto produttivo"; all'articolo 30, con la proposta di mantenere la previsione della "attestazione" di idoneità, in luogo della comunicazione rilasciata dall'Organismo di controllo, tutte le volte che viene citata la parola nei relativi commi ed infine, all'articolo 31, comma 1, la sostituzione dell'ultimo periodo con la formulazione "Nei servizi di ristorazione prescolastica e nei servizi di ristorazione ospedaliera pediatrica gestiti da Enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, le Regioni dettano le norme per privilegiare la preparazione dei pasti mediante l'utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche";

CONSIDERATO, inoltre, che nella medesima sede gli Assessori regionali hanno osservato l'opportunità di prevedere, in luogo della specifica modulistica di cui all'articolo 24 del testo, la definizione di un elenco di informazioni utili allo scopo di consentire alle Regioni di organizzare, secondo proprie esigenze e strumenti, la raccolta dei dati e che il Rappresentante del Ministro ha in tal sede convenuto sia su tutte le proposte di emendamento sia sull'osservazione avanzata;


CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno confermato il parere favorevole condizionato all'accoglimento da parte del Governo delle proposte di modifica e delle osservazioni avanzate in sede di istruttoria tecnica e nella seduta prepolitica del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura del 27 marzo del corrente anno

ESPRIME PARERE FAVOREVOLI

sullo schema di disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, nei termini di cui in premessa.


IL SEGRETARIO

Avv. Giuseppe Busia



IL PRESIDENTE

On. le Prof. Linda Lanzillotta



Servizio Agricoltura e foreste
Prot n° 1403/07/5.3.1

Roma, 20 marzo 2007

Codice sito 799

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome
C/o CINSEDO
ROMA

Ai Presidenti delle Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI


Al Presidente della Regione Puglia
Coordinatore della Commissione
Agricoltura
BARI

Al Presidente della Provincia autonoma
di Bolzano
Coordinatore vicario della Commissione
Agricoltura
BOLZANO

Oggetto: Schema di disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

Si comunica che sono disponibili sul sito www.statoregioni.it al codice n. 799 sopra indicato le proposte regionali relative allo schema di disegno di legge di cui all'oggetto, trasmesse il 20 marzo 2007 dal coordinatore tecnico regionale della Regione Puglia, con nota prot. 2376, che saranno sottoposte alla valutazione del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura il prossimo 27 marzo.

Il Direttore
Avv. Giuseppe Busia



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENCE STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007
In grassetto sono riportate le aggiunte		
ARTICOLI	OSSEVAZIONI	PROPOSTA DI MODIFICA
Art 2 comma 3	<p>Spostare la frase Il metodo di agricoltura biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e loro derivati in un comma parte</p> <p>comma 4</p>	<p>Fare riferimento al comma 2</p> <p>Comma 6 (o comma 5 se il comma 5 viene eliminato) riportare Il metodo di agricoltura biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e loro derivati</p> <p><i>Modificare il comma:</i></p> <p>4. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento il metodo di agricoltura biodynamica che prevede l'uso di preparati biodynamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.</p>
comma 5	<p>E' più logico spostare nell'articolo dei distretti biologici art 4 ma in questo articolo già si prevede con DM di regolamentare il biologico sul territorio</p>	<p><i>Eliminare il comma 5</i></p> <p><i>Modificare</i></p> <p>Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le Autorità locali competenti nel proprio territorio di competenza, , allo svolgimento delle attività, tecnico-scientifiche, ed amministrative, ivi compresa la vigilanza, per l'agricoltura biologica di cui ai regolamenti comunitari del comma 1.</p>
Art 3 Comma 2		<p><i>Sostituire l'intero testo dell'art. 7 con:</i></p> <p>Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate dal D.Lvo 27/5/2005 e dalla relativa normativa di attuazione.</p>
Art 7	<p>Le organizzazioni dei produttori è già regolamentato dai decreti legislativi 27 maggio 2005, n. 102 e il DM 85 del 12/2/2007 di applicazione del D.Lvo</p>	

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007
Art 8 Comma 1		<p><i>Modificare</i></p> <p>1. L'utilizzo del termine 'biologico' nella etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti di cui al Regolamento, così come dei termini derivati o dei diminutivi in uso, utilizzati singolarmente o combinati ad altri, è consentito esclusivamente per i prodotti alimentari che rispettano le norme del regolamento medesimo e quelle indicate nella presente legge. Quando in etichetta, presentazione e pubblicità si fa riferimento al metodo agricolo, i termini 'allevamento biologico', "acquacoltura biologica" e "apicoltura biologica" sono da ritenersi equivalenti al metodo dell'agricoltura biologica.</p> <p>3. Con apposito decreto del Ministero d'intesa la Conferenza Stato-Regioni da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le specifiche delle indicazioni e delle diciture di cui ai commi 1 e 2.</p>
Art 9 Comma 3	Con questo atto va istituito il logo e con DM vanno definite le caratteristiche del logo	<p><i>Aggiungere comma 1</i></p> <p>1. E' istituito il logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica.</p> <p>1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per le politiche europee, sentita d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche e il regolamento d'uso per l'istituzione del logo nazionale di cui al comma 1, per le produzioni ottenute da agricoltura biologica</p>
Art 10 Comma 1	Sono previsti nella finanziaria capitoli di spesa per le attività sull'agricoltura biologica	<p><i>Modificare</i></p> <p>1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti dell'agricoltura biologica e promuovere la cultura dell'agricoltura biologica il Ministero con ordinati stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assume iniziative in materia di comunicazione istituzionale, informazione e promozione che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi</p>

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007
		<p>mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti in termini di qualità, metodi di produzione specifica, aspetti nutrizionali, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente</p> <p>2 Con specifici decreti del Ministero, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la acquisita parere della Conferenza Stato-Regioni, saranno approvati programmi e approvato il programma relativi alle iniziative di cui al comma 1</p> <p>3 Qualora le iniziative di cui al comma 2 interessino in maniera specifica i prodotti, queste saranno riservate a quelli recanti in etichetta il logo previsto dal regolamento, eventualmente abbinato al logo nazionale di cui all'articolo 9. e emanare o prodotti il cui intero ciclo di preparazione sia avvenuto presso operatori iscritti nell'elenco nazionale tenuto presso il Ministero, di cui all'articolo 25.</p>
	Comma 2	
	Comma 3	
	Art 11	<p><i>Modificare</i></p> <p>1 La definizione di interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le province autonome, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali, è realizzata nell'ambito del Comitato consultivo di cui all'articolo 5.</p>
	Comma 1	<p><i>Sostituire il comma 1</i></p> <p>1 Nelle more dell'adozione di norme comunitarie di produzione, per le specie zooterniche non disciplinate a livello europeo, sono adottati con decreti del Ministero, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disciplinari di produzione, etichettatura e controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5, e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.</p>
	Art 12	
	Comma 1	

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007	
Art 13	Comma 1	<i>Sostituire il comma 1</i> 1 Nelle more dell'adozione di norme comunitarie di produzione, comprese quelle sulla conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, è adottato con decreto del Ministero, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito disciplinare di produzione, etichettatura e controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5, e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.	
Art 14		<i>Sostituire il comma 1</i> 1 Nelle more dell'adozione di norme comunitarie di produzione del vino da agricoltura biologica, è adottato con decreto del Ministero, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito disciplinare di produzione, etichettatura e controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5, e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.	
Art 15	Comma 1	<i>Modificare</i> 1 Con decreto del Ministero, sentito il Ministero della salute e il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'impiego, su sementi, materiale di propagazione e piante, di sostanze aventi funzione protettiva e corroborante delle difese naturali dei vegetali e dei prodotti vegetali in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal regolamento CEE n. 2092/91.	
Art 16	Comma 2	<i>Modificare</i> 1 Vi è il regolamento CE 509 del 2007 che stabilisce il periodo di 25 anni 2 Si intendono per 'varietà da conservazione' le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di	

<p>SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BILOGICO</p>	<p>CONFERENZA STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007</p>	<p>piante autoctone e non autoctone, purché integrate da almeno dieci anni venticinque anni negli agroecosistemi locali, minacciate da erosione genetica oppure non più coltivate sul territorio nazionale, ma conservate presso orti botanici, Istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, Università e centri di ricerca di Regioni o altri Paesi, o presso privati, per le quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione se non già iscritte nei Registri nazionali delle varietà di specie agrarie.</p> <p><i>Modificare</i></p> <p>2. Con decreto del Ministero, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è istituito apposito Registro delle varietà di cui al comma 2 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.</p>	<p><i>Modificare la rubrica del Titolo III: Organismi di controllo e certificazione Sistema di controllo</i></p> <p><i>Modificare</i></p> <p>1. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati dal Ministero ai sensi dell'articolo 21, 20 della presente legge a svolgere attività di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori assoggettati ai sensi del regolamento, sono persone giuridiche essere enti di diritto pubblico o privato. Gli Organismi di controllo e certificazione sono accreditati secondo la norma normativa EN 45011 o la guida ISO 65.</p>	<p>TITOLO III</p> <p>Art 17 Comma 1</p>	<p><i>Modificare</i></p> <p>1. Gli operatori, così come definiti dal regolamento, e sono soggetti agli obblighi del medesimo di cui al regolamento, sono coloro che notificano l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e si sottopongono al sistema di controllo attuato da un organismo di controllo e di</p>
--	---	--	---	--	---

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO REGIONE UNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007
Art 19 Comma 5	certificazione autorizzata dal Ministero.	<p><i>Modificare:</i></p> <p>5 Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione esprime, entro trecento centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, pareri obbligatori e vincolanti in merito a:</p> <ol style="list-style-type: none"> riilascio, rinnovo e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione; modifiche degli atti e della documentazione presentata per la richiesta di autorizzazione.
Art 20 Comma 1 Comma 5		<p><i>Modificare la rubrica dell'articolo:</i> (Autorizzazione organismi di controllo e certificazione)</p> <p><i>Modificare:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione sulle attività definite dal Regolamento vigente e dalla presente legge della produzione, della preparazione e dell'importazione dei prodotti, ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica devono proporre istanza al Ministero previo il pagamento di un'apposita tariffa. Con decreto del Ministro Ministero, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti necessari e la documentazione da allegare all'istanza. Gli organismi di controllo e certificazione sono autorizzati con decreto del Ministero, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19. Il decreto di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'organismo di controllo provvede a trasmettere alle regioni e province autonome la documentazione approvata che è debitamente

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENCE STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007
		<p>Comma 5</p> <p>vistate dal Ministero. La documentazione sarà inviata anche su supporto informatico.</p> <p>5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, fatte salve ulteriori disposizioni delle Regioni e Province autonome.</p> <p>6. L'autorizzazione non è trasferibile, ha validità quadriennale ed è rinnovabile. Il rinnovo della autorizzazione tiene conto, inoltre, della valutazione delle irregolarità ed infrazioni emerse dall'attività di vigilanza.</p> <p><i>Sostituire il comma 9</i></p> <p>9. Qualora siano venuti meno i requisiti per l'autorizzazione di cui al comma 3, il Ministero, su proposta della Regione, della Provincia autonoma o della Autorità preposta alla vigilanza, previa diffida a regolarizzare la propria situazione, sentito il parere del Comitato di Valutazione di cui all'articolo 19, con decreto motivato dispone la revoca dell'autorizzazione all'Organismo di controllo e certificazione e ne dà pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>La revoca ha effetto dopo trenta giorni della suddetta pubblicazione. Nel medesimo periodo, gli operatori assoggettati all'organismo di controllo e certificazione revocato devono provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero.</p> <p><i>Sostituire il comma 10</i></p> <p>10. Gli organismi di controllo e certificazione, autorizzati dal Ministero, sono tenuti a trasmettere al Ministero medesimo copia dei documenti inerenti modifiche alla loro struttura o documentazione di sistema (statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma, elenco e curriculum vitae del personale tecnico addetto alle attività di controllo) entro 15</p>
		<p>Comma 6</p> <p>Comma 9</p> <p>Comma 10</p>

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007
<p>giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.</p> <p>Gli organismi di controllo e certificazione devono accompagnare la richiesta di variazione con una relazione dettagliata inerente la necessità e l'opportunità di procedere alla variazione richiesta.</p> <p>Il Ministero, previo parere del Comitato di Valutazione di cui all'articolo 19, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione esprime il proprio parere.</p>		

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007
Art 21	Comma 1	
	Comma 2	<p>1. Organismi di controllo e certificazione autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento, dall'articolo 26, comma 2, della presente legge e dalle norme regionali e delle Province autonome. Lo schema di controllo e certificazione depositato deve:</p> <p>3. Con decreto del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è definito uno schema di piano-tipo di controllo e uno schema tipo di piano annuale di controllo per etasem e comparto predattive e sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione di entrambi i piani per etasem e comparto predattive di controllo e del piano annuale di controllo;</p> <p>4. Il Ministero e le Regioni e province autonome entro 30 giorni possono formulare eventuali osservazioni sui piani annuali di controllo. L'organismo di controllo e certificazione è tenuto ad adeguare il piano annuale di controllo sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero e dalle regioni e dalle province autonome.</p> <p>6. Con il decreto del Ministero previsto al comma 1 dell'art 20 da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5, quello del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, sono stabiliti i requisiti del personale che svolge attività ispettiva su incarico degli organismi di cui all'articolo 17.</p> <p><i>Eliminare il comma 8 e 9</i></p> <p>8. Gli organismi di controllo già autorizzati presentano al Ministero, alle regioni e province autonome l'elenco del personale ispettivo, utilizzato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>9. Gli organismi di controllo comunicano immediatamente al Ministero, alle regioni e province autonome le variazioni relative al personale ispettivo.</p>
	Comma 3	
	Comma 6	
	Comma 8	
	Comma 9	

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007	
Art 22		2. I dati e le informazioni contenuti nell'attestato, nonché le modalità di predisposizione e trasmissione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24.	
Art 23	Comma 1	<p>1. Gli operatori notificano l'inizio delle attività, e le notifiche di variazione, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda. Inoltre inviano eventuale copia alle regioni o province autonome ove sono ubicate le unità produttive. La notifica è trasmessa contestualmente, anche per il tramite della Pubblica amministrazione nel caso previsto dalle procedure regionali, all'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui l'operatore fa richiesta di assoggettamento, dando evidenza allo stesso della data di trasmissione della notifica alla regione o Provincia autonoma competente.</p> <p>3. La notifica, sottoscritta ai sensi della normativa vigente dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, deve contenere le almeno le informazioni di cui all'apposito allegato del regolamento. Con decreto del Ministro, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5, sono stabiliti i contenuti e le modalità della notifica sono stabiliti con il decreto di cui all'art. 24</p>	<p><i>Va sostituito con</i></p> <p>4. Il momento iniziale dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo nonché la decorrenza del periodo di conversione è individuato dalla data più recente tra la trasmissione della notifica alla regione o province autonome e quella all'organismo di controllo</p> <p>5. Gli operatori devono documentare l'attività mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo. Con il decreto di cui all'art. 24 comma 3 sono stabilite le prescrizioni relative alle registrazioni aziendali.</p>
	Comma 3		
	Comma 4		
	Comma 5		

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007
Comma 6	6. Gli operatori assoggettati al regime di controllo sono tenuti a redigere i programmi annuali di produzione relativi all'anno successivo, i cui contenuti, modalità di compilazione e termini di trasmissione all'organismo di controllo e certificazione verranno definiti con il decreto di cui all'art. 24.”	(Osservazione riportata nelle riunioni tecniche e quella sotto riportata) Entro il 30 novembre di ogni anno gli operatori assoggettati a regime di controllo trasmettono all'organismo di controllo e certificazione i programmi annuali di produzione relativi all'anno successivo, i cui contenuti e le modalità di compilazione verranno definiti con il decreto di cui art. 24 al comma 3.
Comma 7	7. In caso di recesso dal sistema di controllo l'operatore ne dà comunicazione all'organismo di controllo e certificazione ed alla regione o provincia autonoma con le stesse modalità previste al comma 1.	<i>Eliminare il comma 8</i>
Comma 8	8. Gli operatori sono responsabili della veridicità delle indicazioni riportate nell'etichettatura dei prodotti di cui sono titolari e del rispetto delle prescrizioni della normativa vigente applicate alle proprie attività.	<i>Modificare</i>
Art 24 Comma 1	1. Con decreto del Ministero, d'intesa la Conferenza Stato-Regioni, acquisito il parere favorevole del Comitato consultivo di cui all'art. 5, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e i contenuti per la redazione, la trasmissione della modulistica relativa agli operatori e agli organismi di controllo e degli elenchi relativi artt. 25 e 26. a) agli operatori: notifica di attività degli operatori, registri aziendali, programmi annuali di produzione e di preparazione; b) agli organismi di controllo: la modulistica relativa al complesso delle attività, rispettive agli stessi spettanti in base alle dispesizionie della	

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO REGIONE UNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007
Art 25	Comma 3 Comma 4 Comma 5	<p>presente legge.</p> <p><i>Modificare la rubrica dell'articolo: Elenchi regionali operatori</i></p> <p><i>Aggiungere nuovo comma 3</i></p> <p>3. E' istituito, presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1.</p> <p><i>Modificare il comma 4 (nuova numerazione)</i></p> <p>4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali si scambiano le informazioni relative alla posizione degli operatori nel sistema di controllo, entro il 31 maggio di ogni anno, comunicato al Ministero, anche su supporto informatico, gli elenchi degli operatori iscritti negli elenchi regionali al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini costituzione presso il Ministero e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale degli operatori biologici un elenco a carattere nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, articolato per sezioni</p> <p><i>Aggiungere comma 5 (nuova numerazione)</i></p> <p>5. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici</p>
Art 26	Comma 2	<p><i>Aggiungere al comma 2 lettera f</i></p> <p>f) redigere e tenere aggiornato e trasmettere alle Regioni e province Autonome, con scadenza da definire con il decreto di cui all'art. 24, un elenco degli operatori a cui è stato rilasciato il certificato di conformità e di quelli autorizzati ad utilizzare la dicitura di conformità di cui all'allegato V del regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche; ogni nominativo elencato deve essere seguito dalla denominazione delle categorie di prodotti per le quali è valido il certificato e l'elenco deve essere accessibile al pubblico;</p>

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007
	Comma 3	<p><i>Aggiungere al comma 2 lettera h</i></p> <p>b) dare immediatamente comunicazione al ministero alle regioni e Province autonome delle violazioni e le relative delle sanzioni emesse in via definitiva agli operatori.</p> <p><i>Aggiungere comma 3</i></p> <p>3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico.</p>
Art. 27	Comma 1	<p><i>Modificare</i></p> <p>1. La vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati è esercitata dal Ministero e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le proprie competenze in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004, e successive modificazioni.</p>

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO-REGIONE UNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007	
Art 28	Comma 1	<i>Sostituire completamente il comma</i> 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2007), entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti leggi, sarà adottato un decreto legislativo con il quale sarà definito il sistema sanzionatorio da applicare a carico degli organismi di controllo e certificazione e degli operatori per il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali che regolano il settore dell'agricoltura biologica.	
Art 29	Comma 3	<i>3.Nelle more dell'applicazione a livello nazionale del regolamento CE n. 1991/2006, dal Consiglio del 19 dicembre 2006, gli operatori, iscritti nell'elenco di cui al comma 2, che intendono importare prodotti di agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi presentano domanda di autorizzazione al Ministero. Con decreto del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5, e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione all'importazione, i contenuti della richiesta, nonché le modalità con le quali può essere concessa l'autorizzazione all'importazione.</i> <i>Aggiungere comma 4</i> 4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico.	
Art 30	Comma 1	<i>1. Nelle more dell'applicazione a livello nazionale del regolamento CE n. 1991/2006, possono richiedere l'importazione dei prodotti provenienti da Paesi terzi solo gli operatori che sono inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 25.</i> <i>3.L'organismo di controllo e certificazione ha il compito di svolgere l'istruttoria della richiesta di importazione, valutando elementi informativi forniti dal richiedente per attestare l'equivalenza delle norme di produzione, delle misure di controllo nonché la continuità dell'applicazione delle misure di ispezione sancite dal regolamento.</i>	Comma 3

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO	CONFERENZA STATO REGIONE UNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007
<p>Compiuta l'istruttoria con esito positivo, l'Organismo di controllo e certificazione presezzo sul territorio nazionale rilascerà all'importatore una attestazione di idoneità all'importazione del predetto ed alla etichettatura delle stesse ai sensi del regolamento. L'organismo di controllo e certificazione, a istruttoria conclusa, rilascerà all'importatore una comunicazione sulla valutazione con esito positivo dell'istruttoria esaminata. In caso di importazioni successive che non implichino variazioni degli elementi riportati nella domanda d'importazione, eccetto le quantità ed i lotti dei prodotti interessati, l'operatore richiederà all'Organismo di controllo e certificazione soltanto il rinnovo dell'attestazione di idoneità all'importazione.</p> <p>4. L'importatore deve inviare l'attestazione di idoneità la comunicazione rilasciata dall'organismo di controllo di cui al comma 3, unitamente alla richiesta di importazione al Ministero. Il Ministero, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, emette specifica autorizzazione all'importazione ed immissione in libera pratica con validità annuale; informa, altresì, la Commissione e gli altri Stati membri circa il nome del Paese terzo da cui importa, i prodotti e le modalità di produzione e di ispezione, nonché sulle garanzie, relative all'applicazione permanente ed effettiva di dette modalità.</p> <p>5. Il Ministero nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'attestazione di idoneità di ricevimento rilasciata da parte dell'organismo di controllo, ha facoltà di chiedere un riesame degli elementi informativi di cui al comma 3.</p> <p>6. Dei provvedimenti di autorizzazione ed immissione in libera pratica di cui al comma 4 deve effettuarsi adeguata pubblicità legale, mediante inserimento in apposita raccolta tenuta presso il Ministero, e deve essere tata comunicazione alla regione o Provincia autonoma nella quale risiede la sede legale dell'importatore.</p> <p>Comma 4</p> <p>Comma 5</p> <p>Comma 6</p>	

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007	
Art 30	Art 30 bis	<p><i>Inserire un nuovo articolo 30 bis</i></p> <p>(Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica - SINAB)</p> <p>1. Al fine di monitorare le informazioni del settore dell'agricoltura biologica relative a normativa e politica, ricerca e sperimentazione, presso il Ministero continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), attraverso il sito web www.sinab.it.</p> <p>2. Il SINAB è il sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura Biologica realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che mette a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 3 i dati disponibili a livello nazionale, regionale e locale nonché servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'Agricoltura Biologica italiana, servizi di centro documentale e sportello d'informazione per il pubblico.</p> <p>3. Nell'ambito del SINAB è operativo anche l'Osservatorio Nazionale per l'agricoltura biologica che favorisce la gestione del flusso informativo statistico dei dati di settore tra le Amministrazioni ed i soggetti economici interessati al fine di favorire la percezione del biologico da parte dei consumatori, nonché la comunicazione istituzionale ed associativa a supporto del settore assicurandone la coerenza con l'evoluzione del mercato.</p> <p>4. Il Comitato di cui all'articolo 5 viene informato ogni sei mesi sulle attività del SINAB.</p>	
Art 31		<p>Le regioni esprimono perplessità sulla applicazione di questo articolo Si suggerisce solo dare indicazioni di agevolare o preferire l'uso di prodotti</p>	

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO		CONFERENZA STATO REGIONE RUNIONE TECNICA DEL 6 e 8 marzo/2007
Art 33	biologici nei servizi di ristorazione	2. Tutte le iniziative adottate in conformità al presente articolo devono essere approvate dall'Autorità competente nazionale di cui all'articolo 3, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa della Conferenza Stato-Regioni
Art 34		Le informazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 26 sono inviate alle Autorità competenti di cui all'articolo 3, anche attraverso comunicazione telematica. Le informazioni di cui all'art. 23 avente la caratteristica di certezza ed univocità del datore della stessa informazione possono essere inviate alle Autorità competenti di cui all'articolo 3.
Art 35		2. Ai fini dell'adozione dei decreti previsti dalla presente legge, con esclusione di quello previsto dal comma 4 e 7 dell'articolo 20, è acquisito anche il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5 che dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione dello scherma di provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

—
CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di incrementare lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare, di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di garantire la biodiversità e di assicurare la salute e l'informazione dei consumatori, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 2.

(Agricoltura biologica e prodotti dell'agricoltura biologica).

1. L'agricoltura biologica ha l'obiettivo di:

- a)* produrre materie prime e alimenti nel rispetto dei cicli naturali;
- b)* tutelare la biodiversità agricola e naturale e il paesaggio;
- c)* contribuire al benessere degli animali, alla fertilità dei suoli e alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, favorendo in tale modo la riduzione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole e di allevamento, la conservazione e il risanamento ambientale, nonché l'applicazione delle politiche di sviluppo rurale.

2. Il metodo di agricoltura biologica è il metodo di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale mediante il

quale sono ottenuti prodotti in applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, di seguito denominato « regolamento », nonché della normativa nazionale e regionale adottata in conformità a tale regolamentazione.

3. Il prodotto proveniente da agricoltura biologica è quello che ha ottenuto la certificazione di conformità al metodo di cui al comma 1 relativamente ad ogni fase del processo di produzione e di preparazione.

4. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

5. Il metodo di agricoltura biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

ART. 3.

(Autorità competenti nazionali e locali).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria e della normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, ivi compresa la vigilanza. Il Ministero, inoltre, è l'autorità nazionale competente per le attività inerenti all'attuazione del regolamento, nonché del regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, e successive modificazioni.

2. Nel rispetto delle competenze prime e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative, ivi compresa la vigilanza, per l'agricoltura di cui ai regolamenti comunitari indicati nel comma 1.

3. Al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti ottenuti con metodo biologico provenienti da Paesi terzi, di cui all'articolo 11 del regolamento, e successive modificazioni, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo ufficiale sugli alimenti svolte all'importazione dagli uffici periferici del Ministero della salute.

4. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, è l'Agenzia delle dogane.

ART. 4.

(Distretti biologici).

1. Sono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali assumano carattere preminente l'agricoltura biologica e le attività connesse o le attività mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti dall'agricoltura biologica.

2. I distretti biologici, nel rispetto delle previsioni del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della pratica agricola e zootechnica biologica e delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle pratiche colturali locali e della biodiversità agricola, nonché di agevolare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale, oltre a quelle previste dal regolamento e dalla presente legge.

3. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », definisce, con proprio decreto, d'intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata « Conferenza Stato-regioni », le linee guida per l'istituzione dei distretti biologici, che devono prevedere anche le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure di coesistenza ai sensi della normativa europea e nazionale vigente.

ART. 5.

(Comitato consultivo per l'agricoltura biologica).

1. Al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 secondo i principi della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di consentire la concertazione con le parti sociali interessate alle tematiche e alle questioni inerenti all'attuazione della presente legge, presso il Ministero continua a operare il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Comitato consultivo di cui al comma 1 ha il compito di esprimere pareri in merito alle tematiche tecniche e alle questioni inerenti all'agricoltura biologica.

3. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti di cui all'articolo 3, su proposta del Comitato consultivo di cui al comma 1 e con apposito decreto del Ministro, possono essere costituite commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie.

4. La partecipazione al Comitato consultivo di cui al comma 1 e alle commissioni tecniche costituite ai sensi del comma 3 non comporta attribuzione di compensi.

ART. 6.

(Intese di filiera).

1. Tenuto conto delle particolarità organizzative e produttive dell'agricoltura biologica, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, possono essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello regionale o nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari da agricoltura biologica.

2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere le opportune iniziative per promuovere e valorizzare le intese di filiera di cui al comma 1, in particolare se rivolte alla fornitura diretta di alimenti per comunità o per gruppi di acquisto.

ART. 7.

(Organizzazioni dei produttori).

1. Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e dalla relativa normativa di attuazione.

ART. 8.

(Etichettatura e pubblicità).

1. L'utilizzo del termine « biologico », nonché dei termini derivati o dei diminutivi in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti di cui al regolamento è consentito esclusivamente per i prodotti alimentari che rispettano le norme del regolamento medesimo e della presente legge. Quando nell'etichetta, nella presentazione e nella pubblicità si fa riferimento al metodo agricolo, i termini « allevamento biologico », « acquacoltura biologica » e « apicoltura biologica » sono considerati equivalenti al metodo dell'agricoltura biologica.

2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le indicazioni previste dal regolamento e dalla presente legge devono figurare sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico nel momento in cui sono posti in vendita, ovvero sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni non destinate al consumatore finale, tale intendendosi il soggetto che acquisti dal venditore al dettaglio.

3. Con apposito decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche delle indicazioni e delle diciture di cui ai commi 1 e 2.

ART. 9.

(Logo nazionale).

1. È istituito il logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e il regolamento d'uso del logo nazionale di cui al comma 1.

ART. 10.

(Programma nazionale per l'informazione e la promozione).

1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti dell'agricoltura biologica e di promuovere la cultura dell'agricoltura biologica, il Ministero, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assume iniziative in materia di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione che mettano in rilievo le caratteri-

stiche intrinseche e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti in termini di qualità, di metodi di produzione specifica, di aspetti nutrizionali, di etichettatura, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente.

2. Con decreti del Ministro, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono approvati i programmi relativi alle iniziative di cui al comma 1.

3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 interessino in maniera specifica i prodotti, esse sono riservate ai prodotti recanti nell'etichetta il logo previsto dal regolamento, eventualmente abbinato al logo nazionale di cui all'articolo 9.

ART. 11.

(Indirizzo e coordinamento nazionale delle attività promozionali).

1. La definizione di interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica in modo da assicurare, in accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali, è realizzata nell'ambito del Comitato consultivo di cui all'articolo 5.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE BIOLOGICA

ART. 12.

(Produzioni animali).

1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione, per le specie zootecniche non disciplinate a livello europeo sono adottati con decreti del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

appositi disciplinari di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

ART. 13.

(Acquacoltura biologica).

1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione, comprese quelle sulla conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, sono adottati con decreto del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

ART. 14.

(Produzioni vinicole).

1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione del vino da agricoltura biologica, sono adottati con decreto del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

ART. 15.

(Prodotti per l'impiego su sementi, su materiale di propagazione e su piante).

1. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della salute e il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere

della Conferenza Stato-regioni, è disciplinato l'impiego, su sementi, su materiale di propagazione e su piante, di sostanze aventi funzione protettiva e corroborante delle difese naturali dei vegetali e dei prodotti vegetali in conformità ai principi e alle norme stabiliti dal regolamento.

ART. 16.

(Sementi da conservazione).

1. Il Ministero tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2.

2. Per « varietà da conservazione » si intendono le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le *cultivar* di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi negli agroecosistemi locali da almeno venticinque anni, minacciati da erosione genetica oppure non più coltivati sul territorio nazionale, ma conservati presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca di regioni o di altri Paesi, o presso privati, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione, se non già iscritti nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie.

3. Con decreto del Ministro, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è istituito un apposito registro delle varietà di cui al comma 2 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.

CAPO III

SISTEMA DI CONTROLLO

ART. 17.

(Organismi di controllo e certificazione).

1. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati dal Ministero, ai sensi

dell'articolo 20, a svolgere attività di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori assoggettati ai sensi del regolamento sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato. Gli organismi di controllo e certificazione sono accreditati secondo la norma EN 45011 o la guida ISO 65.

2. Gli organismi di controllo e certificazione verificano l'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea vigente e dalla presente legge.

ART. 18.

(Operatori).

1. Gli operatori, come definiti dal regolamento e soggetti agli obblighi del medesimo, sono coloro che notificano l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e che si sottopongono al sistema di controllo attuato da un organismo di controllo e di certificazione autorizzato dal Ministero.

ART. 19.

(Comitato di valutazione).

1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per l'agricoltura biologica, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. Il Comitato è composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre designati, rispettivamente, dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e sei designati dalla Conferenza Stato-regioni.

2. I membri del Comitato non devono avere interessenze con alcuno dei soggetti di cui all'articolo 20, né trovarsi in posizione oggettiva o soggettiva di collusione o di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati in genere dei quali i predetti iscritti negli elenchi si servono per esercitare la propria attività.

3. Il presidente e il segretario del Comitato sono nominati tra i rappresentanti del Ministero.

4. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero.

5. Il Comitato esprime, entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza, pareri obbligatori e vincolanti in merito:

a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione;

b) alle modifiche degli atti e della documentazione presentati per la richiesta di autorizzazione.

6. La partecipazione al Comitato non comporta l'attribuzione di compensi.

ART. 20.

(Autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione).

1. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione sulle attività definite dal regolamento vigente e dalla presente legge secondo il metodo dell'agricoltura biologica devono proporre istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato nella tariffa prevista dal comma 2. Con decreto del Ministro, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti necessari e la documentazione da allegare all'istanza.

2. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione di cui al comma 1 sono tenute al pagamento delle spese per l'espletamento delle attività istruttorie per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, secondo la tariffa determinata, sulla base del costo effettivo del servizio, con apposito decreto del Ministro, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e della completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, nonché di quelli indicati nei decreti di cui ai commi 1 e 2. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al comma 6. Gli organismi di controllo e certificazione che intendono esercitare attività istruttoria delle richieste di autorizzazione all'importazione devono essere riconosciuti dal Ministero. Tale riconoscimento è conseguente all'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e non costituisce atto autorizzativo autonomo.

4. Gli organismi di controllo e certificazione sono autorizzati con decreto del Ministro, entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19. Il decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'organismo di controllo provvede a trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione approvata dal Ministero. La documentazione è inviata anche su supporto informatico.

5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, fatte salve ulteriori disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. L'autorizzazione non è trasferibile, ha validità quadriennale ed è rinnovabile. Agli effetti del rinnovo dell'autorizzazione

si tiene conto anche della valutazione delle irregolarità e delle infrazioni rilevate nel corso dell'attività di vigilanza.

7. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, entro il centottantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, la documentazione attestante la validità e l'attualità della documentazione prodotta in sede di autorizzazione precedente. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, il Ministro, con apposito decreto, può rinnovare l'autorizzazione di cui al comma 1. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma, e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza del precedente decreto di autorizzazione, l'organismo di controllo e certificazione può continuare a operare.

8. Gli organismi di controllo e certificazione, già autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano a operare in forza dell'autorizzazione ricevuta per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine detti organismi di controllo e certificazione devono presentare istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 1.

9. Qualora siano venuti meno i requisiti per l'autorizzazione di cui al comma 3, il Ministro, su proposta della regione, della provincia autonoma o dell'Autorità proposta alla vigilanza, previa diffida a regolarizzare la propria situazione, sentito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, con decreto motivato dispone la revoca dell'autorizzazione all'organismo di controllo e certificazione. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della suddetta pubblicazione. Entro lo stesso termine, gli operatori che si valgono dell'organismo di controllo e certificazione la cui autorizzazione è stata revocata devono provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero.

10. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati dal Ministero sono tenuti a trasmettere al Ministero medesimo copia dei documenti riguardanti modifiche alla loro struttura o documentazione di sistema, statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma, elenco e *curricula vitae* del personale tecnico addetto alle attività di controllo, entro quindici giorni dalla data di approvazione formale di tali modifiche. Gli organismi di controllo e certificazione devono accompagnare la richiesta di variazione con una relazione dettagliata, motivando la necessità e l'opportunità di procedere alla variazione richiesta. Il Ministero, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, entro un mese dalla data di ricezione della documentazione, esprime il proprio parere.

ART. 21.

(Obblighi degli organismi di controllo e certificazione).

1. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento, dall'articolo 26, comma 2, della presente legge e dalle norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di controllo e certificazione depositato deve:

a) descrivere il piano tipo di controllo di cui al regolamento;

b) soddisfare a quanto previsto dal regolamento;

c) essere corredata da idonea documentazione secondo quanto disposto dalla norma EN 45011 e da accreditamento rilasciato da un organismo riconosciuto in ambito internazionale;

d) garantire l'applicazione del metodo biologico per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.

2. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti uno schema di piano tipo di controllo e uno schema di piano annuale di controllo e sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione di entrambi i piani.

3. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo il piano di controllo annuale dagli stessi predisposto e comunicato in base ai piani tipo di controllo.

4. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un mese, possono formulare eventuali osservazioni sui piani annuali di controllo. L'organismo di controllo e certificazione è tenuto ad adeguare il piano annuale di controllo sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome.

5. È compito degli organismi di controllo e certificazione verificare che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità di registrazione che garantiscano l'immodificabilità dei dati o comunque conservino traccia delle modifiche effettuate.

6. Con il decreto del Ministro previsto all'articolo 20, comma 1, sono stabiliti i requisiti del personale che svolge attività ispettiva su incarico degli organismi di cui all'articolo 17.

7. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, unitamente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 20, l'elenco del personale di cui intendono avvalersi per l'attività ispettiva con i relativi *curricula*.

ART. 22.

(Attestato di idoneità e certificato di conformità).

1. L'organismo di controllo e certificazione attesta l'idoneità dell'operatore entro

sessanta giorni dalla data di ricezione della prima notifica ed entro i successivi trenta giorni invia l'attestato di idoneità, anche su supporto informatico, alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

2. I dati e le informazioni contenuti nell'attestato nonché le modalità di predisposizione e di trasmissione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1.

3. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di certificazione l'organismo autorizzato rilascia il certificato di conformità per gli operatori già assoggettati al sistema di controllo. I dati e le informazioni contenuti nel certificato, la frequenza, le modalità e i destinatari dell'invio sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1.

ART. 23.

(Obblighi degli operatori).

1. Gli operatori notificano l'inizio delle attività e le successive variazioni alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda. Inoltre inviano eventuale copia delle notifiche alle regioni o alle province autonome ove sono ubicate le unità produttive. La notifica è trasmessa contestualmente, anche per il tramite delle pubbliche amministrazioni nel caso previsto dalle procedure regionali, all'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui l'operatore fa richiesta di assoggettamento, dando prova allo stesso della data di trasmissione della notifica alla regione o alla provincia autonoma competente.

2. Gli operatori, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e certificazione. Il passaggio da un organismo ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità e con modalità tali da non compromettere l'integrità del sistema di controllo e certificazione. L'organismo di

controllo al quale l'operatore ha formalmente comunicato la disdetta dall'assoggettamento, entro un mese, è tenuto a trasmettere al nuovo organismo di controllo tutte le informazioni relative all'operatore stesso riguardanti l'ultimo biennio o l'eventuale minore periodo di attività.

3. La notifica, sottoscritta ai sensi della normativa vigente dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV del regolamento. I contenuti e le modalità della notifica sono stabiliti con il decreto del Ministro di cui all'articolo 24, comma 1.

4. Il momento iniziale dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo nonché la decorrenza del periodo di conversione sono individuati dalla data più recente tra la data della trasmissione della notifica alla regione o alla provincia autonoma e quella della trasmissione all'organismo di controllo e certificazione.

5. Gli operatori devono documentare l'attività mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo. Con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1, sono stabilite le prescrizioni relative alle registrazioni aziendali.

6. Gli operatori assoggettati al regime di controllo sono tenuti a redigere i programmi annuali di produzione relativi all'anno successivo, i cui contenuti, modalità di compilazione e termini di trasmissione all'organismo di controllo e certificazione sono definiti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1.

7. In caso di recesso dal sistema di controllo l'operatore ne dà comunicazione all'organismo di controllo e certificazione e alla regione o alla provincia autonoma con le modalità previste al comma 1.

ART. 24.

(Modulistica).

1. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, acquisito il parere favorevole del Comitato consul-

tivo di cui all'articolo 5, da adottare entro sei mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e i contenuti per la redazione e la trasmissione della modulistica da parte degli operatori e degli organismi di controllo e certificazione nonché degli elenchi di cui agli articoli 25 e 26.

ART. 25.

(Elenchi degli operatori).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica suddivisi secondo le categorie delle attività previste dal regolamento. Sono iscritti negli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato le notifiche di cui all'articolo 23 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 20.

2. L'iscrizione negli elenchi regionali individua gli operatori dell'agricoltura biologica riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 22, anche al fine di usufruire delle agevolazioni e delle provvidenze pubbliche.

3. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero si scambiano le informazioni relative alla posizione degli operatori nel sistema di controllo.

5. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.

ART. 26.

(Elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione).

1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi della presente legge.

2. Gli organismi di controllo e certificazione iscritti nell'elenco di cui al comma 1 sono tenuti a:

a) trasmettere al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti adottati nell'anno precedente, nonché l'elenco degli operatori controllati, che hanno notificato la propria attività e che sono stati riconosciuti idonei, previsto dall'articolo 9, paragrafo 8, lettera *b*), del regolamento; entro il 31 marzo di ogni anno, eventuali integrazioni o modifiche all'elenco degli operatori controllati, previsto dal citato articolo 9, paragrafo 8, lettera *b*), del regolamento;

b) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'*iter* di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, conservando tali dati per un periodo minimo di cinque anni;

c) adottare apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituire un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionali del personale impiegato;

d) fornire al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui suoi compiti e responsabilità;

e) consegnare al Ministero, in caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, la documentazione inerente al sistema di controllo e alle procedure di certificazione;

f) redigere e tenere aggiornato e trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con scadenza da definire con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1, un elenco degli operatori a cui è stato rilasciato il certi-

ficato di conformità e di quelli autorizzati ad utilizzare la dicitura di conformità di cui all'allegato V del regolamento, e successive modificazioni; ogni nominativo iscritto nell'elenco deve essere seguito dalla denominazione delle categorie di prodotti per le quali è valido il certificato e l'elenco deve essere accessibile al pubblico;

g) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma EN 45011, conservandone prova documentale;

h) dare immediatamente comunicazione al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle violazioni e delle relative sanzioni emesse in via definitiva nei confronti degli operatori.

3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico.

ART. 27.

(Vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione).

1. La vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati è esercitata dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le proprie competenze, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 2004.

ART. 28.

(Sistema sanzionatorio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni da appli-

care a carico degli operatori e degli organismi di controllo e certificazione per l'inosservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali che regolano il settore dell'agricoltura biologica.

CAPO IV

IMPORTAZIONI

ART. 29.

(Importatori).

1. Gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, si attengono alle disposizioni previste dall'articolo 23 della presente legge. La notifica dell'inizio dell'attività è trasmessa al Ministero e copia della stessa è trasmessa contestualmente all'organismo di controllo e certificazione autorizzato ai sensi dell'articolo 20, cui l'operatore fa dichiarazione di assoggettamento.

2. Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi. Possono accedere all'elenco gli importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 20.

3. Nelle more dell'applicazione a livello nazionale delle modifiche al regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, gli operatori, iscritti nell'elenco di cui al comma 2, che intendono importare prodotti di agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi presentano domanda di autorizzazione al Ministero. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, sono stabilite le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione all'importa-

zione, i contenuti della richiesta, nonché le modalità con le quali può essere concessa l'autorizzazione all'importazione.

4. L'elenco di cui al comma 2 è pubblico.

ART. 30.

(Importazione di prodotti di agricoltura biologica).

1. In attesa dell'applicazione a livello nazionale delle modifiche al regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, possono richiedere l'importazione dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi solo gli operatori che sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge.

2. La domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi ai sensi del regolamento è istruita dall'organismo di controllo e certificazione prescelto sul territorio nazionale, il quale opera secondo le procedure stabilite dal Ministro con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'organismo di controllo e certificazione ha il compito di svolgere l'istruttoria della richiesta di importazione, valutando gli elementi informativi forniti dal richiedente per attestare l'equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo nonché la continuità dell'applicazione delle misure di ispezione sancite dal regolamento. L'organismo di controllo e certificazione, al termine dell'istruttoria conclusa con una valutazione positiva, rilascia all'importatore un'attestazione di idoneità. In caso di importazioni successive che non implichino variazioni degli elementi riportati nella domanda di importazione, eccetto le quantità e i lotti dei prodotti interessati, l'operatore richiede all'organismo di controllo e certificazione soltanto il rinnovo dell'attestazione di idoneità all'importazione.

4. L'importatore deve inviare al Ministero l'attestazione di idoneità di cui al comma 3, unitamente alla richiesta di importazione. Il Ministero, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento, emette autorizzazione con validità di un anno all'importazione e all'immissione in libera pratica; informa, altresì, la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea circa il nome del Paese terzo da cui importa, i prodotti e le modalità di produzione e di ispezione, nonché le garanzie relative all'applicazione permanente ed effettiva di tali modalità.

5. Il Ministero, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento dell'attestazione di idoneità da parte dell'organismo di controllo, ha facoltà di chiedere il riesame degli elementi informativi di cui al comma 3.

6. Dei provvedimenti di autorizzazione e di immissione in libera pratica di cui al comma 4 è data pubblicità legale mediante inserimento in un'apposita raccolta tenuta presso il Ministero. Gli stessi provvedimenti sono altresì comunicati alla regione o alla provincia autonoma nella quale è ubicata la sede legale dell'importatore.

ART. 31.

(Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica).

1. Al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni del settore dell'agricoltura biologica relative alla normativa e alla politica, nonché alla ricerca e alla sperimentazione, presso il Ministero continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), attraverso il sito web « www.sinab.it ».

2. Il SINAB è il sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica realizzato dal Ministero, che mette a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 3 i dati disponibili a livello nazionale, regionale e locale, nonché servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura

biologica italiana, servizi di centro documentale e sportello d'informazione per il pubblico.

3. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 è informato ogni sei mesi sulle attività del SINAB.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32.

(Ristorazione collettiva).

1. Al comma 4 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, » sono sostituite dalle seguenti: « le istituzioni pubbliche e private che in regime di convenzione gestiscono mense scolastiche, universitarie e ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonché di quelli a denominazione protetta. Per i servizi di ristorazione prescolastica e per i servizi di ristorazione ospedaliera pediatrica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, le regioni dettano le norme per privilegiare la preparazione dei pasti mediante l'utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, ».

ART. 33.

(Aree verdi pubbliche).

1. Nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, e in particolare dei minori in età scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico, come definito dal regolamento e dalla presente legge.

ART. 34.

(Semplificazione delle procedure).

1. I provvedimenti attuativi della presente legge sono ispirati alla semplificazione delle procedure nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, con particolare riguardo:

a) ai distretti biologici di cui all'articolo 4: le autorità competenti di cui all'articolo 3 possono adottare specifiche misure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente agli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione;

b) alla presenza di intese di filiera di cui all'articolo 6: le autorità competenti di cui all'articolo 3 possono adottare, anche su iniziativa delle organizzazioni interessate, specifiche disposizioni e iniziative volte alla semplificazione amministrativa e organizzativa degli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione.

2. Le iniziative adottate in conformità al presente articolo devono essere approvate dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

ART. 35.

(Trasmissione telematica).

1. Le informazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 26 sono inviate alle autorità competenti di cui all'articolo 3 anche attraverso comunicazione telematica. Le informazioni di cui all'articolo 23 aventi le caratteristiche di certezza e di univocità del datore delle stesse informazioni possono essere inviate alle autorità competenti di cui all'articolo 3.

ART. 36.

(Disposizioni di attuazione).

1. Ai fini dell'adozione dei decreti previsti dalla presente legge, con esclusione dei decreti previsti dai commi 4 e 7 dell'articolo 20, è acquisito anche il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5, che deve essere espresso entro un mese dalla trasmissione dello schema di provvedimento.

ART. 37.

(Norma finanziaria).

1. Gli importi previsti a norma dell'articolo 20, commi 1 e 2, versati dai soggetti individuati dal medesimo articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base del Ministero, che li destina a programmi di sviluppo del sistema di vigilanza di cui all'articolo 27. La ripartizione dei proventi e le modalità di spesa sono decise con apposito decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

ART. 38.

(Norma di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

ART. 39.

(Norma transitoria).

1. Salvo quanto previsto al comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, ad eccezione dell'articolo 2.

2. Fino all'adozione dei decreti previsti dagli articoli 19, 20, comma 1, 24 e 29 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data in entrata in vigore della presente legge.

ART. 40.

(Norma finale).

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

2. A tutte le funzioni attribuite dalla presente legge, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 1,08



15PDL0028310